

Riunione del 4 febbraio 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. L.Rosario PERONE VICE PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

30.03.04 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI

- VALENTINA MACCAGNO
- FINI UBALDO n.q. di Presidente p.t. Associazione Amatori Cella Volley di Genova
- ASSOCIAZIONE AMATORI CELLA VOLLEY DI GENOVA n.p, del Presidente p.t.

La Commissione Giudicante Nazionale

- udito il Presidente dell'Associazione Amatori Cella Volley di Genova – Ubaldo Fini ed il difensore dell'atleta Avv. Diego Bonanni,
- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udito il rappresentante della Procura Federale,
-

Osserva

A seguito del dettagliato esposto da parte del Pallavolo Casarza, nel quale si assumeva che l'atleta Maccagno Valentina aveva infranto unitamente alla Soc. Amatori Cella Volley i Regolamenti Federali. la Procura Federale apriva il procedimento disciplinare a carico dell'atleta della Amatori Cella e di Fini Ubaldo nella qualità di Presidente.

Espletata l'istruttoria la Procura rimetteva a questa Commissione la richiesta di provvedimento a carico dei nominati destinatari dell'indagine, posto che, alla verifica, i fatti denunciati erano rimasti accertati. Tutti i prevenuti deducevano la infondatezza dell'addebito mosso, nonché la mancanza del presupposto oggettivo nel senso che l'addebito non poteva ritenersi quale violazione di legge, atteso che nelle more la Commissione Tesseramento aveva disposto il tesseramento dell'atleta Maccagno alla Amatori Cella Volley in ragione della efficacia da riconoscersi alla scrittura privata intervenuta tra l'atleta e il Volley Casarza.

Invero, la richiamata scrittura privata, prevedendo l'esercizio "ad libitum" del diritto da parte dell'atleta di ottenere il nulla osta dal Casarza ed avendolo l'atleta esercitato nelle forme, nei modi e termini di cui alla richiamata scrittura privata, sostanzialmente affermava la legittimità dell'operato dell'atleta e per converso, la illegittimità del rifiuto opposto dal Volley Casarza. Assumeva inoltre, la difesa dei prevenuti che in ogni caso l'atleta Maccagno, in relazione agli addebiti di cui al capo di incolpazione, non aveva ivi presenziato in qualità di atleta, bensì di tecnico, sottolineando che le manifestazioni sportive in questione non erano assolutamente tali, bensì meri confronti tecnici tra Sodalizi che intendevano amichevolmente confrontarsi per verificare schemi di difesa e di attacco.

In relazione agli addebiti compiutamente motivati dalla procura Federale ed in ragione della difesa dei prevenuti, si ritiene dover precisare il punto di

DIRITTO

La valutazione del comportamento di un tesserato non può prescindere dalla valutazione Fipav, in funzione dei principi di lealtà e probità sportiva, conseguentemente la stretta osservanza dell'obbligo di rendere onore alla maglia del Sodalizio di appartenenza, come risultante del tesseramento Fipav.

La fattispecie all'esame lascia indubbiamente consapevole l'interprete che il tesserato Maccagno Valentina, ancorché titolare del diritto a riceversi il nulla osta del Volley Casarza, decorso il termine di gg. 5 dall'inoltro della comunicazione in tal senso al sodalizio di appartenenza, ha ricevuto soltanto in data 20/12/03 il riconoscimento della dedotta sua titolarità, giusta decisione della Commissione Tesseramento Atleti, che ha accolto il suo ricorso e soltanto in forza del richiamato provvedimento giurisdizionale è stato possibile tesserarla per la Amatori Cella Volley che, come tutti i provvedimenti resi in via giurisdizionale, ha efficacia il giorno

successivo alla sua pubblicazione.

Conseguentemente, non tanto per presunzione legale, quanto per dettato legislativo, la Maccagno Valentina, fino alla data del 20.12.03, deve ritenersi tesserata per la Volley Casarza.

D'altra parte, la consapevolezza di tutti i prevenuti di questa unicità interpretativa, in termini sia di efficacia che di decorrenza del tesseramento, era oltremodo nota ed indiscussa dagli stessi incolpati, tanto da astenersi, nelle more del giudizio avanti la Commissione Tesseramento Atleti, dalla partecipazione a manifestazioni ufficiali.

Il comportamento, oggetto di censura come tenuto dagli incolpati, merita così di essere qualificato contrario a quel criterio di diligenza, probità e lealtà sportiva, cardini del Regolamento Federale laddove, a prescindere dalla qualificazione di atleta o di tecnico, la presentazione di Maccagno Valentina con una divisa di gioco diversa da quella del Sodalizio per il quale si è tesserati come atleta, costituisce una forzatura, oltre che imprudente comportamento perché genera confusione, tanto più che un tecnico, per voler seguire la tesi difensiva della Maccagno, ha partecipato attivamente ad una azione di gioco, anche se solo per pochi minuti.

In ragione della tenuità dell'addebito si ritiene, nell'affermare la responsabilità degli incolpati di applicare il minimo della sanzione.

P.Q.M.

Infligge la sanzione della squalifica di gg.7 per la tesserata Maccagno Valentina, la sospensione da ogni attività federale per il Presidente Fini di gg.7 e la multa di € 200.00 al Sodalizio Amatori Cella Volley, per essere il suo Presidente stato oggetto di sanzione disciplinare.

Il Presidente
Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 13.02.04